



Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali

ORDINANZA SINDACALE

Prot n. 5 del 3/5/2018

Oggetto: Divieto temporaneo di balneazione nell'area marino costiera, per il punto identificato con codice IT015063049011, denominato "Lungomare Caracciolo".

IL SINDACO

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 137 del 13/03/2018 sono state individuate, ai sensi del D.L.vo n. 116 del 30 maggio 2008 e del relativo Decreto attuativo interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente datato 30 marzo 2010, le classi di qualità delle acque destinate all'uso balneare per l'anno 2018;

- che con ordinanza sindacale progr. n. 289 del 24/4/2018 si è ordinato il divieto per le acque non adibite alla balneazione ad inizio della stagione balneare (1° maggio 2018) in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, nonché per le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel territorio della città di Napoli;

Considerato che con pec del 27/4/2018, acquisita da questo Servizio in data 3/5/2018, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha trasmesso la comunicazione ARPAC, mod. REGBAL/D, del 27/4/2018, inerente ad analisi sfavorevoli, effettuate, in data 24/4/2018, nel punto di prelievo denominato "Lungomare Caracciolo", identificato con codice IT015063049011, richiedendo ai sensi del D.Lgs. 116/2008, al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il conseguente divieto di balneazione;

Ritenuto procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione per l'area marino costiera come sopra individuata, fino ad eventuale nuova diversa comunicazione ARPAC;

Visti:

il D.Lgs 116/08;
il D.M. 30 marzo 2010;
il D.P.R. 470/82;
il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Il divieto di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nell'area marino costiera, per il punto identificato con codice IT015063049011, denominato "Lungomare Caracciolo";

AVVERTE

L'area marino costiera interdetta alla balneazione con la presente ordinanza potrà essere riaperta alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione ARPAC ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 137 del 13/03/2018;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli con l'indicazione di elementi (fabbricati/spiagge/moli etc.) di immediata e facile conoscenza da parte della cittadinanza dei punti di inizio e fine del tratto di costa interdetto alla balneazione;

L'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l'indicazione dei motivi del divieto e dell'inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini;

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge,

- al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
- alla Regione Campania Settore prevenzione – Assistenza Sanitaria
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC
- alla Capitaneria di Porto di Napoli;

La trasmissione della stessa al Servizio Autonomo Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo, e alla Prefettura di Napoli, per le decisioni che intenderà assumere in merito al coordinamento delle Forze di Polizia del territorio;

La trasmissione della stessa al Servizio Web per la pubblicazione sul sito comunale ed al Servizio Tutela del Mare del Comune di Napoli per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente del Servizio
Promozione e Tutela della Salute e
degli Animali
Dott.ssa Roberta Sivo

Sottoscritta digitalmente da

L'Assessore alla Sanità
Dott.ssa Roberta Gaeta

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.

\